

CONVENZIONE TRA AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA MAGGIORE DELLA CARITA' DI NOVARA ED A.S.L. VCO DEL VERBANO CUSIO OSSOLA PER ATTIVITA' DI CONSULENZA RELATIVAMENTE ALLA SOC GESTIONE RISORSE UMANE- SETTORE PREVIDENZA

TRA

L'Azienda Ospedaliero-Universitaria Maggiore della Carità di Novara (di seguito denominata A.S.O. Maggiore della Carità Novara), con sede in Novara corso Mazzini 18 – C.F. 01521330033 – rappresentata dal Direttore Generale Dr. Mario Minola

E

L'Azienda Sanitaria Locale A.S.L. VCO del Verbano Cusio Ossola (di seguito denominata A.S.L. VCO), con sede in Omegna (VB) via Mazzini 117 – C.F. 00634880033 – rappresentata da dal Direttore Generale Dr. Adriano Giacometto

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

L'A.S.O. Maggiore della Carità Novara mette a disposizione proprio personale avente qualifica di Collaboratore Amministrativo Professionale Ctg. D a favore dell'A.S.L. VCO.

Le prestazioni in argomento, consisteranno essenzialmente in prestazioni di consulenza e supporto operativo istruttorio per tutte le problematiche relative al settore previdenziale, di competenza della S.C. Gestione Risorse Umane A.S.L. VCO al fine di consentire il subentro e il passaggio di consegne ad altro funzionario incaricato delle responsabilità procedurali.

Art. 2


Il Prestatore si atterrà alle indicazioni organizzative dell'A.S.L. VCO; quest'ultima rappresenta centro di imputazione delle attività di collaborazione, nei confronti delle Amministrazioni interessate.

Art. 3

L'attività verrà resa dal personale individuato dall' A.S.O. Maggiore della Carità Novara, nel con le seguenti modalità:

- dall'1.02.2015 al 30.09.2015 per n. 22 ore settimanali circa
- dall'1.10.2015 al 31.12.2015 per n° 15 ore settimanali circa.

L'attività di cui sopra sarà resa nelle giornate di mercoledì, giovedì e venerdì, all'interno dell'orario di servizio cui il prestatore è tenuto presso l'Ente di appartenenza e dovrà essere mensilmente documentata.



Art. 4

L'A.S.L. VCO curerà ogni adempimento di natura amministrativa connesso al servizio in questione.

Art. 5

L'A.S.L. VCO si impegna a corrispondere, con cadenza mensile, all'A.S.O. Maggiore della Carità Novara i seguenti compensi:

- rimborso della quota oraria stipendiale individuale (trattamento economico fondamentale ed accessorio) comprensiva del rateo di 13^a mensilità, degli oneri riflessi dell'IRAP, in relazione alle ore prestate all'interno dell'orario di servizio, opportunamente documentate dai rendiconti mensili;
- rimborso delle spese di viaggio, calcolato nella misura pari ad 1/5 del costo della benzina super per ogni Km percorso, conformemente a quanto previsto dalle leggi sulle missioni degli impiegati civili dello Stato
- il tempo impiegato dal personale A.S.O. Maggiore della Carità Novara per raggiungere la sede dell'altra Azienda, non è conteggiato quale orario di servizio ma verrà considerato quale lavoro supplementare, computato forfetariamente in n. 6 ore ovvero debitamente documentato, e compensato come prestazioni di lavoro straordinario

L'A.S.L. VCO si impegna inoltre a garantire al prestatore l'accesso alla mensa aziendale alle condizioni previste per il proprio personale dipendente.



L'A.S.L. VCO invierà alla fine di ogni mese all' A.S.O. Maggiore della Carità Novara, l'attestazione degli accessi effettuati con l'indicazione dei relativi giorni ed ore effettuate.

Sulla base della predetta comunicazione, l' A.S.O. Maggiore della Carità Novara, una volta quantificati gli importi dovuti provvederà ad addebitarli all' A.S.L. VCO mediante emissione di fattura.

L'A.S.L. VCO entro 60 giorni dal ricevimento della fattura, effettuate le opportune verifiche, liquiderà il relativo corrispettivo, che sarà versato direttamente all'A.S.O. Maggiore della Carità Novara, che, a sua volta, provvederà ad attribuire al proprio personale interessato le spettanze dovute, successivamente all'avvenuto introito delle somme addebitate.

Art. 6

E' a carico dell'A.S.L. VCO la copertura assicurativa per i rischi correlati allo svolgimento dell'attività, limitatamente al tempo necessario per l'effettuazione delle prestazioni in oggetto (R.C. professionale).



E' altresì a carico dell'A.S.L. VCO la copertura assicurativa per i rischi in itinere, cui la medesima A.S.L. provvederà direttamente.

Art. 7

La presente convenzione ha decorrenza dall'1/02/2015 al 31/12/2015, e potrà essere rinnovata previa adozione di specifici atti deliberativi da parte delle due Aziende interessate.

E' fatta salva la facoltà di recesso anticipato e motivato per entrambe le parti, da comunicarsi con raccomandata con avviso di ricevimento, con almeno trenta giorni di preavviso.

Art. 8

Per ogni controversia inerente e derivante dal presente atto le parti convengono di eleggere foro unico competente quello di Verbania.

Art. 9

Il presente disciplinare è esente da bollo, ai sensi del D.P.R. n. 642/1972 (Tabella, All. B, n. 16) ed è soggetto a registrazione in caso d'uso, ex art. 5 (Tariffe – Parte II – art. 10) del D.P.R. 26/04/86 n. 131.

Letto, approvato e sottoscritto.

A.S.O. MAGGIORE DELLA CARITA' NOVARA

IL DIRETTORE GENERALE

Dr. Mario MINOLA

A.S.L. VCO OMEGNA

IL DIRETTORE GENERALE

Dr Adriano GIACOLETTO

